



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023 N. 36 (IN PRECEDENZA ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50)

**Approvato con la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 89 del 30.06.2021
Aggiornato con la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 172 del 13.10.2023**

Edizione	Data rilascio	Redatta da	Controllata	Approvata da	Note
2021_1	30/06/2021	Michela Marini	Enrico Scarlato	Salvatore Pisconti	Prima edizione
2023_2	13/10/2023	Michela Marini	Enrico Scarlato	Gianluigi Paoletti	Adeguamento a nuovo codice contratti 2023 (in grassetto)

Sommario

ART. 1 – NORMA GENERALE	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - OGGETTO	3
ART. 4 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INCENTIVI E REQUISITI.....	4
ART. 5 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO	6
ART. 6 - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO	6
ART. 7 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	6
ART. 8 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	7
ART. 9 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.....	7
ART. 10 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO.....	7
ART. 12 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO	8
ART. 13 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE	8
ART. 14 – SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
ART. 15 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	9
ART. 16 – COMPLETAMENTO DI SINGOLE FASI.....	10
ART. 17 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE.....	10
ART. 18 - LIMITE DELL'INCENTIVO LIQUIDABILE.....	11
ART. 19 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”.....	11
ART. 20 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.....	12
ART. 21 - ADEGUAMENTO DINAMICO DEL REGOLAMENTO.....	12
ART. 22 - CAMPO DI APPLICAZIONE	12
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE.....	12
ART. 24 - NORMA FINALE.....	12

Il presente “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi **di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici**” (di seguito denominato “Regolamento”), disciplina criteri e modalità a cui deve attenersi la Jesiservizi S.r.l. (di seguito denominata “Società”) nella determinazione ed erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, in ottemperanza alle previsioni della norma stessa, nonché in attuazione dell’atto di indirizzo deliberato dal Comune di Jesi, G.C. del Comune di Jesi n. 116 del 04/06/2021 **ed aggiorna la precedente edizione dello stesso Regolamento approvata con determina n. 89 del 30/06/2021, redatta ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 non più vigente.**

Si dà inoltre atto del fatto che:

- Jesiservizi srl è una società partecipata dei Comuni di Jesi (**95%**), Castellbellino (1%), Chiaravalle (1%), **Fabriano (1%)**, Monsano (1%), Unione dei Comuni di S. Marcello, Belvedere Ostrense e Morro d’Alba (1%);

- il Comune di Jesi ha nel tempo affidato alla propria società in house i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, del trasporto scolastico e disabili, del servizio di refezione scolastica, del controllo della sosta, della pubblica illuminazione, delle farmacie comunali, della gestione dello Stadio Comunale;
- la gestione del personale della Società è regolata dall'art.19 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. e, pertanto, dalle norme del Titolo V del Codice Civile, fatte salve le eccezioni introdotte dal decreto stesso;
- con Deliberazione della G.C. del Comune di Jesi n. 116 del 04/06/2021, anche in applicazione del principio del controllo analogo verso la propria società in house indicato dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, la Giunta ha approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 contenente le linee di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi operativi di Jesiservizi;

Da ultimo si dà atto che, ai fini della migliore valorizzazione dell'apporto e delle competenze di ciascun collaboratore, è opportuno collegare quote di retribuzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficace gestione dei processi di acquisto di lavori, forniture di beni e servizi.

ART. 1 – NORMA GENERALE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della produttività.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. "Codice": il Decreto Legislativo **31/03/2023, n. 36** e s.m.i.;
 - b. "Progettazione": gli elaborati previsti dall'art. **41** e seguenti del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
 - c. "Responsabile Unico del **Progetto**" (RUP): il Responsabile **del Progetto** di cui all'art. **15 del D.Lgs. 36/2023**, il quale viene individuato per ciascuna acquisizione, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - d. "Gruppo di lavoro": insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi di cui al successivo art. 9;
 - e. "Fondo": il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo **45** del Codice, di cui al successivo art. 5;
 - f. "Procedura di gara": qualsiasi procedura comparativa, seppur in forma semplificata, tra più operatori economici finalizzata all'individuazione del contraente con il quale sottoscrivere un contratto di lavori, servizi e forniture;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le definizioni riportate nel Codice.

ART. 3 - OGGETTO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dipendente, quali Quadri e Impiegati, che svolge attività afferenti alla gestione delle procedure di appalto ricoprendo i ruoli e/o le attività previsti dal D.Lgs. n. **36/2023** e s.m.i. a cui si ricollega l'attribuzione di un compenso per attività tecniche, determinato come meglio di seguito descritto.
2. Il compenso per le suddette attività tecniche è finalizzato ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso, ove possibile, a varianti in corso d'opera e tiene conto anche del maggior impegno richiesto al dipendente per l'espletamento del ruolo, rispetto al complesso delle altre attività.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, la Società, ai sensi dell'art. 45, prevede all'interno del quadro economico degli interventi ammessi in base al presente regolamento, un importo corrispondente all'applicazione all'importo a base di gara delle percentuali indicate al successivo art.6.

Quanto precede riguarda le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

4. L'importo di cui al comma 3, confluisce in un apposito Fondo all'interno del quale:

a) L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi **dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023** è ripartito per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento, tra il responsabile unico del **progetto** ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3, nonché tra i loro collaboratori.

I predetti importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società. La Società stabilisce di seguito i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dall'Organo Amministrativo a seguito di valutazione fatta dal Responsabile Operativo, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo eccedenti o corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, **incrementano le risorse di cui alla successiva lett. b).**

Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

b) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, informativa per l'edilizia, **delle infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di strumenti di efficientamento informatico. Le risorse possono altresì essere utilizzate per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali o per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche**, per tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici e tirocini, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori, **nonché per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.**

Alla fine di ciascun esercizio la quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è ripartita, in sede di bilancio di previsione, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnata ai singoli Servizi come budget di spesa per l'anno successivo sulla base delle rispettive competenze.

5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 e/o dalla normativa e/o dalla regolamentazione, nel tempo vigente.

6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

ART. 4 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INCENTIVI E REQUISITI

1. La quota dell'80% di ciascun progetto, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è destinata ad incentivare l'attività tecniche indicate **nell'Allegato I.10 e s.m.i. al D.Lgs. n. 36/2023.**

2. Sono destinatari della predetta quota del fondo incentivante i soggetti **di cui all'allegato I.10 al Codice ed i loro collaboratori.**

3. Ai fini della validità del conferimento dell'incarico, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, i soggetti di seguito indicati:
- a) I tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne assumono la responsabilità professionale firmando il piano. Detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 32, del decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto che assumono la responsabilità professionale dell'attività, sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori, servizi o forniture, nonché il relativo stato finale. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico o amministrativo e abbiano svolto o collaborato ad attività connesse al servizio tecnico;
 - c) i collaboratori del Responsabile del progetto, del Direttore dell'esecuzione del contratto, della Direzione dei lavori e della redazione dei piani di sicurezza, ossia il personale con mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche, cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto, della direzione lavori e della redazione dei piani di sicurezza, fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati descrittivi, consulenze specialistiche strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale (anche giuridiche), indagini geologiche, geotecniche e sismiche, rilievi, misurazioni, picchettazioni, nonché il personale amministrativo e contabile. Detto personale deve essere in possesso di idoneo titolo di studio;
 - d) i collaudatori, in considerazione del fatto che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, **ai sensi dell'articolo 115 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**
Relativamente al collaudo statico il collaudatore, in conformità con quanto disposto dall'articolo artt.67, comma 2, DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., deve essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura, iscrizione all'albo da almeno 10 anni e non deve essere intervenuto in alcun modo nella progettazione e/o direzione e/o esecuzione dell'opera.
Per la verifica di conformità è richiesto una adeguata esperienza professionale e di servizio nella materia dell'appalto.
 - e) il Responsabile del Progetto deve essere in possesso dei requisiti previsti, dall'art. **15 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'allegato I.2** al Codice e/o dalla normativa e/o dalle linee guida nel tempo vigenti, oltre che di competenze professionali adeguate ai compiti affidati.
4. I soggetti che svolgono le funzioni tecniche, possono essere integrati o modificati in funzione di eventuali variazioni della normativa che regola la materia. Le eventuali variazioni saranno adottate con provvedimento di conferimento degli incarichi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. In conformità con quanto disposto dall'articolo 6 bis, della legge n° 241 del 1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del progetto e i soggetti competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
6. Non possono essere retribuite funzioni tecniche per le quali il lavoratore percepisce altra e diversa retribuzione sotto forma di diverso incarico affidato dalla Società ovvero da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito del medesimo appalto. Nella fase di nomina ed individuazione del personale coinvolto negli incentivi regolamentati dal presente regolamento, è compito del RUP dichiarare l'assenza della causa ostativa descritta nel primo periodo del presente comma.

ART. 5 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. Dal 01/01/2024 Il Fondo è costituito da una somma non superiore al **2,00%** dell'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o allo **0,90%** dell'importo posto a base di gara per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA.
Alle procedure avviate fino al 31/12/2023 continuano ad applicarsi le norme previste dalla precedente edizione del Regolamento.
2. Il Fondo viene costituito, sulla base della quantificazione operata ai sensi del **successivo art. 6**, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o del programma di acquisizioni; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi (previdenziali ed assistenziali) posti a carico della Società e il contributo IRAP.
3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione si verificano dei ribassi. Nessun importo viene attribuito al Fondo nell'ipotesi in cui il procedimento si interrompa prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
4. Nel caso in cui il bando di gara preveda la facoltà di rinnovo dell'affidamento e questa facoltà non venga esercitata dalla S.A., il Fondo sarà determinato con riferimento alla base d'asta **per il/i periodo/i contrattuale/i effettivo/i.**
5. Nel caso di varianti che comportino significative riduzioni del valore dell'appalto, l'importo degli incentivi sarà corrispondentemente ridotto con apposito atto dell'Organo Amministrativo.
6. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.

ART. 6 - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. La misura dell'importo da destinare al Fondo è determinata in ragione dell'importo a base di gara del contratto da affidare, secondo la seguente tabella 1.
2. **Il valore viene determinato applicando per scaglioni la percentuale indicata nella griglia.**
3. Le varianti non concorrono ad alimentare il Fondo, salvo quanto previsto dal precedente articolo relativamente a varianti che comportino significative riduzioni del valore dell'appalto.

Tabella 1 – Percentuali di alimentazione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche

OPERE E LAVORI PUBBLICI

IMPORTO A BASE DI GARA:	Fino a 150.000 Euro	Da 150.001 a 400.000 Euro	Da 400.001 a 800.000 Euro	Da 800.001 a 1.000.000 Euro	Da 1.000.001 a 2.500.000 Euro	Da 2.500.001 a 5.000.000 Euro	Oltre 5.000.000 Euro
PERCENTUALE DA DESTINARE AL FONDO:	2,00%	1,50%	0,90%	0,60%	0,50%	0,30%	0,20%

SERVIZI E FORNITURE

IMPORTO A BASE DI GARA:	Fino a 500.000 Euro	Da 500.000 a 800.000 Euro	Da 800.001 a 1.200.000 Euro	Da 1.200.001 a 2.500.000 Euro	Da 2.500.001 a 5.000.000 Euro	Da 5.000.001 a 10.000.000 Euro	Oltre 10.000.000 Euro
PERCENTUALE DA DESTINARE AL FONDO:	0	0,90%	0,70%	0,50%	0,40%	0,20%	0,15%

ART. 7 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il RUP, in accordo con il Responsabile Operativo, propone la costituzione del Gruppo di Lavoro all'Organo Amministrativo, che sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina con proprio provvedimento la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.

2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro, redatto sulla base dell'All.1 al presente regolamento, deve indicare:
 - a. l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo stimato posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e la quota destinata al finanziamento del Fondo determinata ai sensi del presente regolamento;
 - b. il cronoprogramma per ogni attività da svolgere;
 - c. i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
 - d. le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro in applicazione di quanto previsto dall'art. 13.
5. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dall'Organo Amministrativo, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
6. Il componente che entri o esca dal Gruppo di lavoro nel corso dell'esecuzione dell'appalto partecipa alla ripartizione del Fondo in proporzione al contributo personale dato al corretto svolgimento delle singole fasi di attività ed al periodo per il quale ha partecipato.
7. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
8. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale dell'affidamento.
9. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa prevista nell'art. 13 viene erogata al responsabile dell'attività.

ART. 8 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante.

ART. 9 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata, nel rispetto delle percentuali riportate nelle "Tabelle" del presente Regolamento, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro e/o servizio e/o fornitura.

ART. 10 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo nel caso dell'appalto di lavori è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici. Per i lavori fino ad euro

150.000,00, che non rientrano nel predetto Programma triennale, è richiesta apposita determina dell'Organo Amministrativo.

2. Nel caso dell'appalto di servizi e forniture, presupposto destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che sia prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione.
5. Nelle procedure espletate mediante il ricorso a convenzioni e/o Accordi Quadro CONSIP, MEPA o con altri soggetti aggregatori sono incentivabili esclusivamente le attività effettivamente svolte tra quelle richiamate nella tabella 3 dell'art. 13 con percentuali ridotte del 75%, ad esclusione della percentuale riferita al Direttore dei lavori, al Direttore dell'esecuzione ed al RUP per la sola parte relativa all'esecuzione del contratto, che rimangono confermate.

ART. 11 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non contribuiscono ad alimentare il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) le opere ed i lavori di valore inferiore ad euro 150.000, salvo espressa inclusione con determinazione dell'Organo Amministrativo;
 - d) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia richiesta la nomina del Direttore dell'esecuzione (importo inferiore a euro 500.000,00);
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n° 36 del 2023 e s.m.i. e, a titolo non esaustivo, quelli relativi alla stipula di contratti assicurativi, all'acquisto o alla locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, ai prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

ART. 12 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale coinvolto nelle attività incentivabili nell'ambito di ciascuna **opera o lavoro** individuata ai sensi del presente regolamento è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 2), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 2 – Criteri di ripartizione per opere e lavori

OPERE E LAVORI		
Attività	Funzione	% ripartizione sulla quota del singolo lavoro
RUP - Responsabile Unico Procedura	RUP (Collaboratori e figure di supporto)	40,00% (di cui 20% per la fase di gara e 20% per la fase di esecuzione)
Verificatore progetto	Responsabile e Collaboratori	5,00%
Resp.le Predisposizione e Controllo Doc e Procedure di Gara e di esecuzione	Responsabile e Collaboratori	15,00%
Direttore Lavori	Direttore dei Lavori e Collaboratori (direttori operativi, ispettori cantiere)	35,00%
C.S.E. (Coordinatore Sicurezza dell'Esecuzione)	Coordinatore Sicurezza	5,00%
	Totale	100,00%

2. La quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale coinvolto nelle attività incentivabili nell'ambito di ciascuna **fornitura di beni e servizi** individuata ai sensi dell'art. 3 è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 3), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 3 - Criteri di ripartizione per Forniture e Servizi

FORNITURE E SERVIZI		
Attività	Funzione	% ripartizione sulla quota del singolo servizio/fornitura
RUP - Responsabile Unico Procedura	RUP (Collaboratori e figure di Supporto)	40,00% (di cui 20% per la fase di gara e 20% per la fase di esecuzione)
Resp.le Predisposizione e Controllo Doc e Procedure di Gara e di esecuzione	Responsabile e Collaboratori	15,00%
Direzione Esecuzione	Direttore dell'esecuzione e Collaboratori	30,00%
Verificatore Conformità/Reg. Esecuzione	Resp.le verifica e Collaboratori (se svolta dal RUP o dal DEC, la quota viene attribuita a chi svolge la funzione)	10,00%
C.S.E. (Coordinatore Sicurezza dell'Esecuzione)	Coordinatore Sicurezza	5,00%
	Totale	100,00%

3. Per ciascuna delle funzioni individuate nelle tabelle 2 e 3 una quota complessiva pari al massimo al 20% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui al RUP venga affiancato un aiuto RUP esterno, la quota destinata al RUP viene ridotta del 50%.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Società, in quanto affidate a personale esterno all'organico della Società, **incrementano le risorse di cui al precedente art. 3, punto 4.b (risorse per l'innovazione tecnologica, la formazione, ecc.)**.
6. In caso di attività svolte in forma mista da personale interno ed esterno alla Società, la percentuale del compenso per i dipendenti interni deve essere ridotta, tenendo conto dell'apporto della figura esterna.
7. La quota da destinare al Fondo di incentivazione e la ripartizione tra le diverse funzioni viene determinata, secondo quanto previsto dal presente regolamento, utilizzando il foglio di calcolo descritto nell'All. 2.

ART. 13 – SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto **ed il valore complessivo dell'affidamento è determinato dalla somma dei valori dei singoli lotti**.

ART. 14 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. L'erogazione dei compensi avviene annualmente nel mese di febbraio, subordinatamente al completamento delle specifiche fasi/attività. Nel caso di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale il pagamento sarà effettuato su base annuale sulla base degli stati di avanzamento delle attività o della parte eseguita della prestazione continuativa di servizi nell'esercizio precedente, nelle percentuali di partecipazione indicate in tabella 2 e 3.
2. **Nell'ipotesi in cui siano stati previsti il rinnovo e/o la proroga dell'appalto, l'incentivo viene determinato sull'intero valore dell'appalto, ma è liquidato relativamente alle prestazioni effettivamente eseguite.**

3. La liquidazione dell'incentivo è disposta con provvedimento dell'Organo Amministrativo, su proposta del Responsabile Operativo, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Al fine di consentire tale verifica **dal 01/01/2024**, il Responsabile Unico del Procedimento presenta al Responsabile Operativo una relazione redatta su apposito modulo in cui sono dettagliate le attività svolte e le corrispondenti proposte di liquidazione, unitamente ad una dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento per la parte imputabile ai dipendenti interessati.
4. L'accertamento è positivo nel caso in cui le attività da liquidare siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento viene valutato separatamente per ogni singola fase di avanzamento.
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, l'Organo Amministrativo dispone, con proprio atto, su proposta del Responsabile Operativo, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 18.
6. Le quote parti dell'incentivo non erogate per prestazioni prive dell'accertamento di cui ai commi precedenti costituiscono economia.

ART. 15 – COMPLETAMENTO DI SINGOLE FASI

1. Nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro e di conferimento degli incarichi incentivabili di cui all'art. 7 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni incentivabili per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini massimi del collaudo e per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo **116** del Codice.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il Responsabile Unico del Progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del Responsabile Unico del Progetto terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto al collaudo o alla verifica di conformità.
7. Le prestazioni sono da considerarsi concluse:
 - a. Per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - b. Per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
 - c. Per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - d. Per la direzione Lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e. Per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
 - f. Per le verifiche di conformità, con l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 16 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. **121, comma 1** del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla Direzione Lavori e al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella 4.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dal Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, al direttore lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella 4.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4 tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.
5. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella 4.

Tabella 4 – Criteri di riduzione dell'incentivo

Tipologia incremento	Incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	Entro il 10% del tempo contrattuale	Nessuna riduzione
	Tra l'11% e il 20%	15%
	Tra il 21% e il 30%	30%
	Tra il 31% e il 40%	45%
	Oltre il 40%	60%
Costi di realizzazione	Entro il 10% del costo contrattuale	20%
	Tra l'11% e il 20%	40%
	Tra il 21% e il 30%	50%
	Tra il 31% e il 40%	60%
	Oltre il 40%	80%

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle riduzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi costituiscono economia di spesa.

ART. 17 - LIMITE DELL'INCENTIVO LIQUIDABILE

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del **100% del trattamento economico complessivo annuo lordo** e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economia di spesa.

ART. 18 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA "MISTA"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno alla Società, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna e della quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno, tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal Responsabile Operativo.

ART. 19 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. I responsabili delle funzioni incentivate e/o i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

ART. 20 - ADEGUAMENTO DINAMICO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

ART. 21 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento **nel testo derivante dalle modifiche apportate con la determinazione n. 172/2023, si applica alle procedure per la realizzazione di opere o lavori e per l'acquisizione di beni e servizi avviate successivamente alla data di entrata in vigore prevista dal successivo art. 23. Alle procedure già in corso a tale data, continuano ad applicarsi le regole previgenti.**

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente aggiornamento del regolamento **entra in vigore dal 01 gennaio 2024** fino a revoca o modifica per l'adeguamento conseguente ad aggiornamenti/ai cambiamenti legislativi/e/o organizzativi che potranno intervenire. Resta nella facoltà della Società valutare tutte le modifiche che riterrà opportune e necessarie provvedendo al conseguente adeguamento del Regolamento medesimo con apposita determinazione da rendere esecutiva nei termini di legge.

ART. 23 - NORMA FINALE

Il presente regolamento si compone di 12 pagine dattiloscritte e n. 03 allegati.

Allegati

Allegato 1	Modello Documento di costituzione del gruppo di lavoro
Allegato 2	Modello di calcolo Incentivi (aggiornato)
Allegato 3	Modello Lettera Attribuzione Quota Fondo Incentivo